

Al fine di conseguire l'inserimento mirato dei disabili, oltre alla costituzione e all'insediamento del Comitato Tecnico ed alla operatività delle Commissioni Sanitarie di accertamento della disabilità, è in progetto la realizzazione di un Software che comprenda tutti i dati presenti nelle schede individuali di ogni singolo disabile, di cui all'allegato n. 1 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000, in modo da poter individuare le capacità, esperienze e attitudini del cittadino portatore di handicap e di effettuare una comparazione di queste con le caratteristiche delle posizioni lavorative individuate.

Inoltre, essendo poco utilizzate le convenzioni, si rende necessario che le Province e i Centri per l'Impiego sviluppino le proprie potenzialità di supporto e consulenza nella predisposizione dei programmi di inserimento mirato trovando le necessarie forme di collaborazione e interscambio con le altre strutture socio - sanitarie che operano per i disabili. A tal fine si stanno concordando forme di collaborazione con le suddette strutture.

Infine, si sta predisponendo il Software per la raccolta dei dati di cui al D. M. 22 novembre 1999, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo da parte del Ministero.

**REGIONE BASILICATA**

DIPARTIMENTO CULTURA FORMAZIONE LAVORO E SPORT

UFFICIO LAVORO ED EMERGENZE OCCUPAZIONALI

Prot. N. 12790/74 C

Potenza, 13 giugno 2001

Ufficio del Lavoro e Prom. Sociale Divisione Giuridica per l'Impiego 1073/123
26 GIU. 2001
1073/123

**AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**
Direzione Generale Impiego Div. III**R O M A****OGGETTO:** Legge 12.03.1999, n° 68, art. 21 – Relazione al Parlamento. -

In riferimento alla nota n. 165/M23 del 26.01.2001, di codesto Ministero, nel confermare le difficoltà riscontrate nella fase di prima applicazione della legge in oggetto, si comunicano di seguito le notizie richieste:

1. Situazione atti regionali di Regolamentazione ed Indirizzo

La Regione Basilicata, al fine di assicurare il puntuale svolgimento di funzioni e compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, trasferite con il decreto legislativo n. 469/98, si è dotata dello strumento legislativo necessario che disciplina l'intera materia ed in attuazione di detta legge ha istituito la Commissione Permanente Impiego, il Comitato di Coordinamento Istituzionale per le Politiche del Lavoro e l'Ente Lavoro Basilicata che ha compiti di assistenza tecnica, consulenza e monitoraggio.

Al fine di completare il sistema normativo per il diritto al lavoro dei disabili, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, per la parte che detta legge ha riservato alla competenza legislativa regionale, è stato predisposto un disegno di legge riguardante "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili", approvato dalla Giunta Regionale ed attualmente all'esame della Commissione Consiliare competente.

Tale proposta normativa è rivolta unicamente ai disabili come definiti dall'art. 1, comma 1, della legge de qua e non già ai soggetti appartenenti a generiche categorie di disagiati.

Nell'intento di assicurare lo snellimento della gestione e la facilità di accesso degli aventi diritto, è stato previsto di attribuire ai Centri per l'Impiego alcune competenze, quali la tenuta delle liste e il rilascio dei certificati, precedentemente

attestate ai servizi provinciali, riservando a questi ultimi soltanto le attività relative all'avviamento.

Per le finalità previste dal predetto disegno di legge, è stato istituito il Fondo Regionale ed all'uopo è stato previsto un capitolo di spesa nel bilancio di previsione per l'anno 2001 con uno stanziamento iniziale provvisorio che potrà essere aumentato sulla base delle effettive esigenze.

2. Strumenti operativi a supporto dell'azione di inserimento lavorativo

Questo Ente, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, svolge costantemente opera di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro per indurli ad assumere disabili ed ad ottemperare agli obblighi di legge.

Sono costantemente informati, altresì i datori di lavoro che, pur non essendo sottoposti alla disciplina del collocamento obbligatorio, possono essere ammessi, se assumono disabili, ad usufruire degli incentivi nazionali e regionali previsti dalla normativa vigente.

3. Operatività delle Commissioni Sanitarie di accertamento della disabilità

Le Commissioni Sanitarie, operanti presso le Province di Potenza e Matera, come può evincersi dai "verbali di visita medica collegiale" analoghi a quelli redatti in passato, continuano a svolgere l'attività come stabilito antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 68/99.

Al momento non è possibile prevedere quando le stesse saranno in grado di adottare i nuovi criteri di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 13.01.2000 atteso che le Commissioni Provinciali Tripartite si sono insediate nei primi mesi dell'anno 2001 e non risulta essere stato costituito il Comitato Tecnico, di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) della L. n. 68/99, che dovrà collaborare con le Commissioni di accertamento delle capacità lavorative del disabile, istituite presso le A.S.L..


4. Avviamenti

Nella Provincia di Potenza sono stati avviati n. 423 disabili presso datori di lavoro privati che hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 3 della citata legge n. 68/99 tramite assunzione nominativa e sono stati, altresì, effettuati n. 3 avviamenti numerici presso l'A.C.T.A. (Azienda Comunale Tutela Ambientale).

In provincia di Matera sono stati avviati n. 84 disabili ai sensi dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 9, comma 1 della legge in argomento;

n. 7 avviamenti riguardano lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'art. 18.

5. Convenzioni

 Per la provincia di Potenza sono state stipulate n. 10 convenzioni relative a n. 50 unità da assumere entro il 31.12.2003 con "scelta nominativa", mentre per la provincia di Matera ne sono state stipulate n. 14 per l'inserimento lavorativo di n. 37 unità.

6. Ammissione agli incentivi

Le convenzioni stipulate ed ammesse agli incentivi dai servizi competenti delle due province (Matera e Potenza) sono n. 8 e riguardano l'inserimento lavorativo di n. 38 soggetti aventi diritto.

7. Esoneri

Per la provincia di Potenza sono state inoltrate n. 9 richieste di esonero che non sono state ancora esaminate dalla Commissione Provinciale Tripartita.

La provincia di Matera ha autorizzato, per l'anno 2000, n. 8 esoneri parziali ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge suddetta.

8. Compensazioni

Non risultano pervenute, ad alcuna Provincia, richieste di compensazioni territoriali da parte dei datori di lavoro.

9. Certificazioni di ottemperanza

In entrambe le province sono state rilasciate certificazioni di ottemperanza per un totale di n. 181, richieste da datori di lavoro tenuti agli obblighi di legge.

La Provincia di Potenza ha consegnato ulteriori 98 certificazioni ad aziende non soggette agli obblighi di cui all'art. 17 della legge in argomento.

10. Inadempienze soggette a sanzioni

Nonostante le numerose difficoltà riscontrate a seguito del decentramento dei compiti e funzioni per effetto del D. L.vo n. 469/97 e con l'entrata in vigore della legge 12.03.1999 n. 68, i servizi competenti in materia di collocamento obbligatorio, sulla base dei prospetti informativi, hanno notificato ai datori di lavoro privati ed agli Enti Pubblici le situazioni riscontrate evidenziando le scoperture per l'anno 2000.

Si rappresenta che, poiché alla fine del primo anno di operatività della legge n. 68/99, le Amministrazioni Provinciali non avevano ancora provveduto a costituire le Commissioni Provinciali Tripartite, al fine di evitare che le categorie interessate non subissero dei danni, la Commissione Permanente Impiego, con poteri sostitutivi, ha approvato le linee programmatiche per la stipula di convenzioni.

ferone

ferone

A

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Srecia ALAGIA)

Srecia Alaglia

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Abteilung 19
Arbeit
Arbeitsamt

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 19
Lavoro
Ufficio del lavoro

Prot. Nr. 3011 /41.04.02/DB

Inv. 2. Vs. nr.:

Bolzano/Bolzano

Sachbearbeiter/Funktionario: Baldassarri Davide

Tel. 0471/412732

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Direzione Gen. per l'Impiego -Div. III

00100 Roma

Relazione al Parlamento – art. 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68

534/10.005 00/5

con riferimento all'adempimento previsto all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68 il cui termine è fissato entro il 31 marzo 2002, Le comunico quanto segue:

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2 inerente disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001) è stato istituito il fondo provinciale per l'occupazione dei disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano le funzioni della C.R.I. vengono svolte dalla Commissione Provinciale per l'Impiego istituita con legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19. Con riferimento a quanto previsto all'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in questa Provincia Autonoma la commissione tripartita non è stata istituita in quanto tutte le attribuzioni in materia di politiche del lavoro sono già state conferite alla Commissione Provinciale per l'Impiego al momento della delega delle funzioni amministrative in materia di avviamento e collocamento al lavoro alla Provincia Autonoma di Bolzano, avvenuta non con il D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 ma con il D.lgs. 21 settembre 1995, n. 430.

Leggi di riferimento: legge provinciale 20.06.1980, n. 19
legge provinciale 12.11.1992, n. 39
legge provinciale 29.01.1996, n. 2

Articolazione: la Commissione Provinciale per l'Impiego è costituita da n. 21 membri e precisamente:

- dall'Assessore Provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;
- dal direttore della Ripartizione Lavoro;
- dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;
- da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l'artigianato, l'industria, il

- commercio e il turismo;
- da un rappresentante dei soggetti portatori di handicap;
 - da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari;
 - dalla consigliera di parità;
 - da sei rappresentanti dei lavoratori e sei rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
 - da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative.

Stato di funzionamento: ca. 4 volte l'anno e comunque secondo le necessità.

Con decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430 è stato trasferito con decorrenza 1° gennaio 1996 alla Provincia Autonoma di Bolzano l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione, nonché le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego. Con l'art. 8 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2 le competenze delegate sono state attribuite alla Ripartizione Lavoro e conseguentemente le relative funzioni vengono svolte in base all'apparato organizzativo della Provincia Autonoma.

Per la Provincia Autonoma di Bolzano, le convenzioni d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono attuate ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, così come disposto con decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49.

Le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono state rispettivamente approvate con deliberazione della Giunta Provinciale del 18 giugno 2001, n. 1994 e del 27 agosto 2001, n. 2878. Per il momento risultano agli atti di quest'Ufficio del Lavoro n. 210 comunicazioni d'intento da parte dei datori di lavoro alla stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e n. 8 sono il numero di programmi d'assunzioni già stipulati, mentre n. 303 sono le convenzioni d'integrazione lavorativa in corso. I provvedimenti amministrativi per la gestione dei programmi d'assunzioni sono pressoché analoghi alle convenzioni quadro nazionali e prevedono indipendentemente dalla base occupazionale, l'assunzione almeno di un lavoratore disabile entro i primi 12 mesi. La loro durata varia fra 12 e 24 mesi in funzione dei dipendenti occupati ed è prevista la formula del programma d'assunzioni parziale. Nelle predette convenzioni è stata introdotta la chiamata nominativa anche per le pubbliche amministrazioni. Per il momento convenzioni per il distacco di disabili a cooperative sociali o liberi professionisti disabili non sono state richieste.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano, il decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2001, n. 49 dispone regole di carattere generale per l'attuazione delle procedure amministrative in materia di collocamento dei disabili a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed è sulla base del citato provvedimento amministrativo che vengono formulate 3 volte all'anno le graduatorie unificate del collocamento obbligatorio. Gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attualmente 535 persone.

Con deliberazione della Giunta Provinciale del 30 aprile 2001, n. 1354 sono stati approvati ai sensi dell'articolo 5 comma 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 i criteri relativi alle modalità di pagamento, di riscossione e di versamento degli esoneri contributivi in sostituzione all'assunzione di lavoratori disabili e n. 7 sono stati gli esoneri autorizzati per l'anno 2001. Per

quanto riguarda i provvedimenti di compensazione territoriale per l'anno 2001 n. 10 sono le compensazioni territoriali automatiche per datori di lavoro che occupano complessivamente fino a 50 dipendenti e n. 15 sono le compensazioni territoriali autorizzate tramite provvedimento ministeriale.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano con deliberazione della Giunta Provinciale del 10 agosto 2001, n. 2643 sono state definite le procedure in materia di accertamento della condizione di disabilità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conformemente all'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il citato provvedimento prevede che l'accertamento della condizione di disabilità che conferisce il titolo all'accesso nel sistema del collocamento mirato avvenga fra commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed un „comitato dei servizi“ ad hoc, composto di volta in volta da operatori per l'inserimento dell'Ufficio del Lavoro, da un medico specialistico rispetto alla patologia del disabile qualora segnalato dalla commissione sanitaria stessa, nonché dai servizi invianti sociali, sanitari, educativi e formativi della Provincia Autonoma di Bolzano, coinvolti nel processo d'integrazione lavorativa della singola persona disabile.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano gli attuali strumenti operativi a supporto dell'azione d'inserimento lavorativo delle persone disabili sono i progetti d'inserimento lavorativo di cui alla legge 30 giugno 1983, n. 20, modulati secondo le potenzialità delle persone disabili in interventi di osservazione o di addestramento oppure in forma di tirocinio finalizzato all'assunzione ovvero in progetti d'integrazione lavorativa permanente a carattere assistenziale. Altri interventi vengono disposti attraverso stage di formazione professionale ovvero corsi di qualificazione e riqualificazione nonché apprendistati individualizzati. I predetti strumenti d'inserimento lavorativo costituiscono anche gli strumenti per la definizione delle linee progettuali da parte delle competenti commissioni mediche.

Le commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono pienamente operative rispetto all'accertamento delle condizioni di disabilità che conferiscono il titolo all'accesso al sistema del collocamento mirato, a partire dal 01.01.2002. In attesa della piena operatività da parte delle predette commissioni mediche e conformemente a quanto disposto con circolare ministeriale 17 gennaio 2000, n. 4 le persone disabili sono state avviate obbligatoriamente al lavoro con riserva di visita sanitaria successiva.

In Provincia Autonoma di Bolzano il numero di disabili avviati obbligatoriamente al lavoro sono stati nell'anno 2001 n. 206: n. 197 disabili hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 9 hanno un contratto di lavoro stagionale. Dei predetti contratti n. 30 sono part-time e n. 176 sono a tempo pieno. Dei collocamenti obbligatori effettuati, n. 22 sono avvenuti presso datori di lavoro che hanno avanzato comunicazione d'intento alla stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 11 comma 2.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano sono attive n. 303 convenzioni d'integrazione lavorativa a favore delle persone disabili e delle quali n. 90 sono state attivate nel corso dell'anno 2001.

Per quanto riguarda le certificazioni di ottemperanza, per l'anno 2001 ne sono state rilasciate n. 750.

Per quanto riguarda le agevolazioni previste all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 le stesse sono previste complessivamente per l'anno 2001 per n. 48 datori di lavoro privati secondo la seguente tabella (ogni azienda è contraddistinta con valore numerico):

Aziende	Interventi di cui all'art. 13, comma 1 legge 68/99								
	Lettera a)				Lettera b)				Lettera c)
	Mesi di fiscalizzazione	Donne	Tempo indeterminato	Disabili psichiatrici e disabili + 89%	Mesi di fiscalizzazione	Donne	Tempo indeterminato	Disabili psichiatrici	Adattamenti posti di lavoro
1	84	X	X	X					
2	96		X	X					
2					59		X		
2					52		X		
2	84		X						
3	96		X	X					
4	72		X	X					
5	72	X	X						
6	72		X	X					
7	72	X	X	X					
8					48		X		
9	72		X	X					
10					60	X	X		
10					60		X		
11	96	X	X	X					
12	84	X	X	X					
13	84	X	X						
14					60		X		
15	84		X	X					
16	84		X	X					
17	84		X	X					
18	84		X	X					
19	72		X	X					
20	84		X	X					
21	72		X	X					
22	72		X	X					
23	96		X						
24									X
25	84	X	X	X					
26	96		X	X					
27	84		X	X					
28	96		X	X					
29	96		X						
29	84		X	X					
29									X
30					60	X	X		
31					36	X	X		
32	72		X	X					
33	84		X	X					
34	96		X	X					
35	96		X	X					

35					36	X		
36	72		X	X				
37					60	X		
38	96		X	X				
39	84	X	X	X				
40	72		X	X				
41	84		X	X				
42					60	X		
43	96		X	X				
44								X
45	72	X	X	X				
46	96	X	X	X				
47	84	X	X					
48					48	X		
48	96		X					

In merito alle procedure per l'erogazione delle misure di fiscalizzazione, l'orientamento della Provincia Autonoma di Bolzano é ora quello di liquidare direttamente ai datori di lavoro sotto forma di premio le corrispondenti somme. Con apposita deliberazione di Giunta Provinciale nel corso dell'anno 2002 saranno attivati i rimborsi a favore dei datori di lavoro privati.

Per quanto riguarda le risorse impegnate da questa Provincia Autonoma per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili, per l'anno 2001, ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono state impegnate L. 1.930.000.000 (996.761, 82 Euro) per il premio sussidio alle persone disabili in convenzioni d'integrazione lavorativa, L. 51.991.000 (26.851,11 Euro) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'ambito delle convenzioni d'integrazione lavorativa e L. 1.805.000.000 (932.204, 70 Euro) come premi nei confronti dei datori di lavoro che hanno proceduto all'assunzione di persone disabili. Inoltre con delibera della Giunta Provinciale del 27 agosto 2001, n. 2879 sono stati definiti criteri e modalità di concessione di contributi a datori di lavoro privati, per l'adattamento del posto di lavoro, per l'acquisto di ausili tecnici e per la rimozione delle barriere architettoniche per attivare anche quanto previsto all'13 lettera c della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per le predette iniziative sono stati impegnati complessivamente Lire 20.000.000 (10.329,14 Euro).

Per quanto riguarda le inadempienze soggette a sanzioni, in Provincia Autonoma di Bolzano, nell'anno 2001 non ve ne sono state e comunque sono state verificate le posizioni di alcune aziende che poi alla luce di tale verifica sono risultate non ancora soggette alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per quanto premesso, in Provincia Autonoma di Bolzano per la riforma del collocamento al lavoro delle persone disabili sono stati disposti i relativi provvedimenti di esecuzione ed é possibile tracciare un bilancio positivo. E' opportuno segnalare alcune criticità che nel corso dell'applicazione della legge di riforma sono state riscontrate:

- le pubbliche amministrazioni locali manifestano l'interesse a conoscere quando sarà emanato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto all'articolo 5 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 che dovrebbe individuare le mansioni che in relazione all'attività svolta dagli enti pubblici non consentono l'occupazione o la consentono in misura ridotta dei lavoratori disabili;

- per quanto riguarda le certificazioni di cui all'art. 17 è necessario far presente come il testo di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 preveda preventivamente in occasione alla partecipazione ad una gara d'appalto, un duplice obbligo da parte dei datori di lavoro di autocertificare la propria posizione nei confronti delle norme sul diritto al lavoro dei disabili nonché di presentare apposita certificazione d'ottemperanza rilasciata dagli uffici competenti. Considerato che quest'ultima certificazione vanifica la necessità della prima e poiché la stessa certificazione di ottemperanza è ritenuta dichiarazione non autocertificabile ai sensi della circolare ministeriale del 9 novembre 2000, n. 79 è almeno auspicabile che sul piano della temporalità la stessa possa essere consegnata in fase di aggiudicazione e non alla richiesta di partecipazione;
- in merito allo stato di disoccupazione che conferisce il titolo d'accesso al sistema del collocamento mirato sarebbe auspicabile che nel caso delle persone disabili fossero determinati specifici criteri temporali e orari per la perdita o la conservazione dello stato di disoccupazione.


Per quanto riguarda alcune particolari iniziative, faccio presente che attraverso i Fondi dell'Unione Europea è stata incaricata una cooperativa sociale della Provincia Autonoma di Bolzano per lo svolgimento di un progetto inteso a rilevare su un campione di aziende della Provincia Autonoma di Bolzano soggette al collocamento obbligatorio, le competenze richieste per i profili professionali indicati dai datori di lavoro nei prospetti informativi di cui all'art. 9 comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito del progetto appositi rilevatori hanno intervistato le aziende ed hanno rilevato dati anche circa aspetti legati alle barriere architettoniche e agli ambienti di lavoro. Tale iniziativa è stata sostenuta per verificare gli interventi di formazione da porre in essere per favorire l'occupazione delle persone disabili (vedasi relazione allegata). Inoltre, sempre tramite i fondi dell'Unione Europea è stato elaborato attraverso la Federazione Provinciale delle Associazioni sociali della Provincia Autonoma di Bolzano un opuscolo informativo sulla disciplina del collocamento obbligatorio (vedasi allegato) che comprende indicazioni di carattere generale sulla disciplina e informazioni utili relative ai partners coinvolti nella riforma del collocamento obbligatorio.

In Provincia Autonoma di Bolzano, dopo aver superato la fase di transizione per la gestione della riforma al collocamento al lavoro delle persone disabili, ora si pongono nuovi obiettivi per la realizzazioni di azioni positive per il mondo della disabilità. In particolare, la Provincia Autonoma di Bolzano ha rilevato come alcuni lavoratori disabili abbiano residue potenzialità lavorative che non consentono una normale occupazione lavorativa, in quanto non raggiungono standard minimi di produttività. Tuttavia, ritenendo che l'integrazione sociale delle persone disabili debba trovare la sua collocazione nel mondo lavorativo reale, si intende verificare a margine di inserimenti lavorativi di carattere assistenziale la possibilità di individuare convenzioni di lavoro atipiche che soddisfano il collegamento fra assistenza e lavoro prevedendo anche una forma di previdenza sociale. Al riguardo si provvederà ad uno studio di fattibilità.

Distinti saluti.

L'ASSESSORA

Luisa Gnechi



Allegati

Ministero delle Autonomie Provincie Bozen - Südtirol
 Dipartimento Provinciale di Bolzano
 11100 Bolzano
 Tel. 0471/412732
 Fax 0471/412733
 e-mail: info@provincia.bz.it
 294/15



Autonomia 18
 Arbeit
 Arbeitsamt

Provincia Autonoma di Bolzano - Aut. Aut.

Ripartizione 18
 Lavoro

Ufficio del lavoro

374 /41.04.02/DB

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'Impiego - Div. III

Via Fornovo 8 - 00100 Roma

0471/412732

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Direzione Gen. per l'Impiego - Div. III

Via Fornovo 8

00100 Roma

Relazione al Parlamento – art. 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - integrazione

con riferimento alla comunicazione di codesto Ministero prot. n. 352/15 dell'11 marzo 2002, pervenuta in data 25.03.2002, relativa all'adempimento previsto all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68 il cui termine è fissato entro il 31 marzo 2002, Le comunico che l'apposita relazione della Provincia Autonoma di Bolzano è stata già trasmessa in data 22 marzo 2002. Sulla base della successiva comunicazione e sentita la dott.ssa Vignola di codesto Ministero, integro la relazione trasmessa con le ulteriori informazioni richieste:

- a) *operatività delle commissioni sanitarie di accertamento delle disabilità.* Per il momento le criticità rilevate fanno riferimento al fatto che le nuove competenze sono state assorbite dalle commissioni della legge 104/92, che fra l'altro svolgono accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge 68/99. Pertanto i tempi per l'accertamento delle disabilità e la loro entità è in funzione anche delle altre attività svolte nel complessivo dalle commissioni mediche. Per le finalità della legge 68/99, le stesse come già comunicato, sono operative dal 1 gennaio 2002 e gli accertamenti fino ad oggi svolti sono n. 85 di cui: n. 38 per revisione degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e n. 47 per le persone disabili avviate obbligatoriamente al lavoro prima dell'operatività delle commissioni mediche e con riserva di visita successiva;
- b) *totale numero iscritti negli elenchi a livello regionale distinti per sesso, con separata evidenza tra soggetti disabili e soggetti di cui all'art. 18:* gli iscritti disabili negli elenchi del collocamento obbligatorio come già comunicato sono 535 e sono così ripartiti: n. 282 maschi e n. 253 femmine. Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 18 della legge 68/99 sono attualmente iscritte n. 4 femmine;
- c) *numero iscritti a decorrere dal 18.01.2000 e avviamenti effettuati dalla medesima data, distinti per i due anni di applicazione della legge:* Il numero di iscrizioni e reiscrizioni effettuate nell'anno 2000 è di 267 persone disabili e nell'anno 2001 di n. 275. Per quanto riguarda gli avviamenti obbligatori effettuati nell'anno 2000 si riconfermano i dati relativi alla relazione al Parlamento trasmessa nell'anno precedente: In Provincia Autonoma di Bolzano il numero di disabili avviati obbligatoriamente al lavoro sono stati nell'anno 2000 n. 164: n. 156 disabili hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 8 hanno un contratto di lavoro stagionale. Dei predetti contratti n. 26 sono part-time e n. 138 sono a tempo pieno.

- Pertanto a partire dal 18.01.2000 fino al 31.12.2001 sono stati disposti in Provincia Autonoma di Bolzano n. 361 avviamenti obbligatori al lavoro;
- d) volume delle sospensioni totali temporanee: le sospensioni dagli obblighi occupazionali previste all'articolo 3 comma 5 della legge 68/99 sono state nell'anno 2001, n. 4.

Distinti saluti.

L'ASSESSORA

Luisa Gnechi



Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Abteilung 19
Arbeits
Arbeitsamt

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 19
Lavoro

Ufficio del lavoro

Prot. n. 2258 /41.04.02/DB

Prot. n. 41

di Bolzano

di disoccupati-funzionari - Baldassari Davide


Tel. 0471/412732

Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale

Direzione Gen. per l'Impiego - Div. III

Via Fornovo 8

00100 Roma

**Relazione al Parlamento – art. 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68**

con riferimento alla Sua lettera prot. 165/M23 del 26 gennaio 2001 inerente l'adempimento previsto all'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n. 68 il cui termine è fissato entro il 31 marzo 2001, Le comunico quanto segue:

1. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2 inerente disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2001) è stato istituito il fondo provinciale per l'occupazione dei disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per la Provincia Autonoma di Bolzano, le convenzioni d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono attuate ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20.

Per le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono stati elaborati gli appositi criteri nonché schemi tipo, che previa consultazione della Commissione Provinciale per l'impiego, saranno trasmessi entro breve alla Giunta Provinciale per l'approvazione.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano è stato predisposto apposito regolamento generale per l'attuazione delle procedure amministrative in materia di collocamento dei disabili a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68, che sarà trasmesso entro breve alla Giunta Provinciale per l'approvazione.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano è stato predisposto apposito regolamento ai sensi dell'articolo 5 comma 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68 inerente i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento degli esoneri contributivi, che sarà trasmesso entro breve alla Giunta Provinciale per l'approvazione.

Nella Provincia Autonoma di Bolzano è stato predisposto apposito regolamento per la definizione delle procedure in materia di accertamento della condizione di disabilità da parte delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conformemente all'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 4 della

- legge 12 marzo 1999, n. 68. Lo stesso prevede che l'accertamento della condizione di disabilità che conferisce il titolo all'accesso nel sistema del collocamento mirato avvenga fra commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed un "comitato dei servizi" ad hoc, composto da operatori per l'inserimento dell'Ufficio del Lavoro, da un medico specialistico rispetto alla patologia del disabile segnalato dalla commissione sanitaria stessa, nonché dai servizi invianti sociali, sanitari, educativi e formativi della Provincia Autonoma di Bolzano, coinvolti nel processo d'integrazione lavorativa della singola persona disabile. Tale regolamento elaborato congiuntamente dalle amministrazioni provinciali coinvolte sarà trasmesso entro breve alla Giunta Provinciale per l'approvazione.
2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano gli attuali strumenti operativi a supporto dell'azione d'inserimento lavorativo delle persone disabili sono i progetti d'inserimento lavorativo di cui alla legge 30 giugno 1983, n. 20, modulati secondo le potenzialità delle persone disabili in interventi di osservazione o di addestramento oppure in forma di tirocinio finalizzato all'assunzione ovvero in progetti d'integrazione lavorativa permanente a carattere assistenziale. Altri interventi vengono disposti attraverso stage di formazione professionale ovvero corsi di qualificazione e riqualificazione nonché apprendistati individualizzati.
 3. Le commissioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non operano ancora in merito all'accertamento delle condizioni di disabilità che conferiscono il titolo all'accesso al sistema del collocamento mirato. In attesa dell'approvazione, da parte della Giunta Provinciale, del regolamento premesso al punto 1 e conformemente a quanto disposto con circolare ministeriale 17 gennaio 2000, n. 4 le persone disabili vengono comunque avviate obbligatoriamente al lavoro con riserva di visita sanitaria successiva.
 4. In Provincia Autonoma di Bolzano il numero di disabili avviati obbligatoriamente al lavoro sono stati nell'anno 2000 n. 164: n. 156 disabili hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 8 hanno un contratto di lavoro stagionale. Dei predetti contratti n. 26 sono part-time e n. 138 sono a tempo pieno. Dei collocamenti obbligatori effettuati, n. 30 sono avvenuti presso datori di lavoro che hanno avanzato comunicazione d'intento alla stipula di convenzione ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e che sono in attesa di poterla ratificare con quest'Ufficio del Lavoro.
 5. Nella Provincia Autonoma di Bolzano sono attive n. 466 convenzioni d'integrazione lavorativa a favore delle persone disabili e delle quali n. 151 sono state attivate nel corso dell'anno 2000.
 6. Per quanto riguarda le misure di fiscalizzazione previste all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 le stesse sono previste per l'anno 2000 a favore di 22 datori di lavoro privati e come segue:

<i>Categoria</i>	<i>N. disabili</i>	<i>Percentuale di fiscalizzazione</i>	<i>Durata</i>
<i>disabili psichici ed intellettivi (46% -100% inv.)</i>	13	100%	8 anni
<i>disabili fisici (80% - 100% inv.)</i>	4	100%	8 anni
<i>disabili fisici (67% - 79% inv.)</i>	7	50%	5 anni